



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETA' VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024

Art. 9 (Allegato)

Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarieta' in Svizzera non sia piu' garantita, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarieta' sia alla Germania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla solidarieta' in Germania o in Italia non e' piu' garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di solidarieta' alla Svizzera. Tali richieste di solidarieta' sono trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di solidarieta'; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarieta' con la documentazione prevista dall'Accordo di solidarieta' e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di solidarieta'.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 45
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2026/allegato-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Berlino il 19 marzo 2024 · Art. 9 (Allegato)

